



*Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio Mondiale dell'Umanità
Bandiera Blu 2007-2014*

Comune di Montecorice

Provincia di Salerno



REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI AGNONE

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 9.3.15
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.04.2018**

INDICE

Capo I – Disposizioni generali.

Art. 1 - Premessa.....	pag. 3
Art. 2 - Disposizioni generali.....	pag. 3
Art. 3 - Utilizzo pertinenze dell'area portuale.....	pag. 3
Art. 4 – Applicazione del Regolamento.....	pag.3
Art. 5 – Servizi disponibili nell'approdo.....	pag. 3
Art. 6 – Sistemazione in ormeggio.....	pag. 3
Art. 7 – Condotta civile degli utenti.....	pag.4

Capo II – Dotazioni delle imbarcazioni.

Art. 8 – Documentazione relativa al natante.....	pag. 4
Art. 9 – Efficienza dell'imbarcazione.....	pag. 4

Capo III – Criteri per l'assegnazione degli ormeggi.

Art. 10 – Condizioni per l'assegnazione.....	pag. 4
Art. 11 – Piano degli ormeggi.....	pag. 4
Art. 12 – Tariffe e servizi.....	pag. 5
Art. 13 – Assegnazione dei posti di ormeggio e/o prestazione dei servizi portuali.....	pag. 5
Art. 14 – Bando pubblico.....	pag. 5
Art. 15 – Modalità di presentazione della domanda.....	pag. 5
Art. 16 – Registro dei natanti e delle imbarcazioni.....	pag. 7
Art. 17 – Casi di esclusione delle domande.....	pag. 7
Art. 18 – Categorie con diritto di precedenza per l'assegnazione dei posti di ormeggio.....	pag. 7
Art. 19 – Modalità di assegnazione dei posti di ormeggio.....	pag. 7
Art. 20 – Graduatoria e pubblicità.....	pag.7
Art. 21 – Lista di attesa.....	pag. 8
Art. 22 – Adempimenti degli assegnatari.....	pag. 8
Art. 23 – Durata dell'assegnazione.....	pag. 8
Art. 24 – Disciplina degli ormeggi – obblighi e divieti.....	pag. 8
Art. 25 – Controlli ed ispezioni.....	pag. 9
Art. 26 – Decadenza, revoca, recessione.....	pag. 10
Art. 27 – Modifiche e variazioni.....	pag. 10
Art. 28 – Attracco abusivo e vigilanza.....	pag. 10
Art. 29 – Sanzioni.....	pag. 10
Art. 30 – Norme di rinvio.....	pag. 10
Art. 31 – Entrata in vigore.....	pag. 10

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa.

Il Comune di Montecorice è titolare di concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Campania per la gestione del Porto Turistico di Agnone da esso costruito.

Gestisce le aree e i servizi portuali afferenti la concessione in forma diretta e pubblica, con affidamento all'esterno soltanto di alcuni servizi ausiliari, secondari, strumentali ed accessori, necessari alla gestione comunale del porto turistico.

Art. 2 – Disposizioni generali.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento costituiscono regole generali per la gestione e l'assegnazione da parte del concessionario dei posti di ormeggio di imbarcazioni e natanti presso gli spazi acquei gestiti in regime di concessione.

Per concessionario si intende l'Amministrazione Comunale di Montecorice.

Per assegnatario si intende la persona che utilizza momentaneamente il punto di ormeggio assegnatogli dal Comune.

Per imbarcazione o natante si intende quella autorizzata all'ormeggio all'interno del Porto Turistico.

Art. 3 - Utilizzo pertinenze dell'area portuale.

L'utilizzo delle pertinenze dell'area portuale sono destinate prioritariamente a servizi di ricezione turistica, a presidi di soccorso medico, di polizia marittima, di polizia locale, a servizi di informazione turistica.

Art. 4 - Applicazione del Regolamento.

Dal momento in cui l'imbarcazione entra nel Porto è soggetta alle disposizioni di cui al presente Regolamento.

L'imbarcazione ormeggerà al posto assegnatogli, procedendo alle manovre che verranno suggerite dagli addetti del Comune al servizio di assistenza all'ormeggio.

Art. 5 - Servizi disponibili nell'approdo.

Nel Porto Turistico sono a disposizione dell'utente, per la sola imbarcazione e/o natante autorizzato, i seguenti servizi compresi nelle tariffe di ormeggio:

- a) sorveglianza dei natanti ormeggiati, limitatamente al periodo della concessione;
- b) assistenza all'attracco, limitatamente al periodo della concessione;
- c) servizio raccolta rifiuti;
- d) uso dello scivolo al solo scopo di alare o varare il natante.

I seguenti ulteriori servizi sono, altresì, a disposizione dell'utente secondo apposite tariffe, salvo che la Giunta non li preveda compresi nelle tariffe di ormeggio, che verranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale:

- fornitura energia elettrica;
- fornitura idrica;
- servizio di alaggio e varo.

Art. 6 - Sistemazione in ormeggio.

Ogni imbarcazione dovrà essere ormeggiata secondo le prescrizioni del Concessionario.

Dovranno inoltre essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a prevenire fenomeni di affondamento, dovuti a precipitazioni atmosferiche, rottura di ormeggi, malfunzionamento o inadeguatezza dei dispositivi di bordo.

In caso di inadempienza, o al verificarsi di situazioni tali da pregiudicare la sicurezza di altri natanti e/o imbarcazioni, degli utenti o delle installazioni portuali, il Concessionario potrà disporre l'allontanamento del natante e/o dell'imbarcazione o provvedere di sua iniziativa a regolarne la sistemazione, addebitando le spese sostenute all'inadempiente.

Art. 7 - Condotta civile degli utenti.

Ogni condotta non conforme alla corretta e civile convivenza ed alla buona immagine del Porto, da parte del proprietario dell'imbarcazione o dei suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le installazioni del Porto giustifica l'immediato allontanamento dell'imbarcazione, disposto insindacabilmente dal Responsabile del Concessionario.

CAPO II – DOTAZIONI DELLE IMBARCAZIONI

Art. 8 - Documentazione relativa al natante.

Il proprietario del natante dovrà presentare obbligatoriamente la documentazione relativa alla propria identità, alla polizza assicurativa, alla proprietà del natante e comunque ogni altro documento richiesto ai sensi della legislazione vigente.

E' fatto obbligo al personale addetto di registrare i documenti presentati dal titolare di ogni e qualsiasi natante e/o imbarcazione che giunga o lasci il Porto, sia via terra sia via mare, su apposito registro cronologico.

Art. 9 - Efficienza dell'imbarcazione.

Ogni imbarcazione deve essere costantemente in piena efficienza per poter affrontare la navigazione e premunita per la sicurezza contro gli incendi.

Tutte le imbarcazioni e/o natanti all'ormeggio dovranno essere munite ai fianchi di un numero sufficiente di parabordi (almeno 2 per parte e di numero e dimensioni adeguate), per non danneggiare le imbarcazioni e/o i natanti vicini.

CAPO III – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI

Art. 10 - Condizioni per le assegnazioni.

I posti di ormeggio sono contraddistinti da apposita numerazione.

Il diritto d'uso dei posti di ormeggio è consentito a persone fisiche e/o giuridiche, cittadini comunitari e/o stranieri, che risultano essere proprietari dei natanti e/o imbarcazioni attraccate.

Il Concessionario si riserva n. 5 posti barca da assegnare ad Associazioni o Enti senza fini di lucro per la promozione e sviluppo di sport acquatici ed attività marinare in genere, con sede ed operanti nell'ambito comunale e con operatività durante tutto l'anno.

L'utilizzazione provvisoria verrà concessa a seguito di presentazione di apposita richiesta al Concessionario con indicazione precisa di:

- a) manifestazione da promuovere;
- b) durata dell'evento;
- c) numero di posti barca da utilizzare;
- d) periodo di svolgimento.

Il Concessionario concederà l'utilizzazione dei posti barca richiesti in base alla priorità delle richieste pervenute ed alla disponibilità dei posti barca nel periodo richiesto.

Sono esclusi dall'assegnazione degli spazi acquei le unità da pesca e quelle adibite ad attività di commercio, i natanti definiti moto - d'acqua, acquascooter e mezzi simili, per ragioni di manovrabilità e sicurezza.

Sono esclusi, altresì, i titolari di concessioni demaniali marittime relative alla gestione di specchi acquei all'interno del porto.

Art. 11 - Piano degli ormeggi.

L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente in materia e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'amministrazione regionale, nonché di quelle emanate dall'autorità marittima locale, predispone e/o aggiorna periodicamente un piano di ripartizione degli ormeggi per ogni ambito gestito in regime di concessione.

Nel piano sono definiti il numero degli ormeggi e gli spazi acquei da assegnare nonché gli attracchi da destinare al transito.

Art. 12 - Tariffe e servizi.

L'importo relativo alle tariffe di assegnazione dei posti barca nonché i tempi e le modalità di pagamento, sono determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

La Giunta Comunale stabilisce, altresì, l'importo delle tariffe relative ai servizi erogabili quali:

1. fornitura di energia elettrica;
2. fornitura idrica;
3. servizi aggiuntivi.

~~Qualora la Giunta Comunale non dovesse approvare e/o modificare le su indicate tariffe entro il 31 Marzo di ciascun anno, resteranno in vigore quelle dell'anno precedente.[¹]~~

Si applica la riduzione del 30% sulle tariffe di ormeggio per i residenti nel Comune di Montecorice da almeno 15 anni.

Il calcolo delle tariffe è determinato in funzione della morfologia dello spazio acqueo da assegnare, in base alla classe di ormeggio di appartenenza, in base ai costi di gestione sostenuti dal Comune di Montecorice per l'esercizio e l'uso degli impianti di ormeggio.

In ogni caso, l'applicazione delle tariffe dovrà garantire la copertura integrale delle spese sostenute dall'Ente comunale.

Gli introiti dell'attività di ormeggio e ricovero delle imbarcazioni e dei natanti, dedotte le spese di gestione, saranno utilizzate prevalentemente per la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura portuale e per il miglioramento dei servizi e della complessiva fruibilità e decoro della stessa.

Art. 13 - Assegnazione del posto di ormeggio e/o prestazione dei servizi portuali.

L'immissione nel godimento dell'ormeggio con ogni suo conseguente diritto ed onere interviene contestualmente alla definitiva assegnazione del posto di ormeggio e conseguente prestazione dei servizi portuali.

Art. 14 - Bando pubblico.

L'Ente comunale assegna i posti di ormeggio previa emanazione e pubblicazione di bando pubblico da parte del Responsabile del Servizio Demanio Marittimo.

Nel bando saranno indicati:

- il numero dei posti d'ormeggio da assegnare, suddivisi per classi e tipologia di natanti e/o imbarcazioni;
- la durata delle assegnazioni;
- le procedure di assegnazione dei posti d'ormeggio e della formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenza e delle riserve di posti;
- le modalità ed il termine di presentazione delle domande;
- gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità ed i termini di pagamento dei canoni tariffari;
- le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;
- la data di pubblicazione della graduatoria;
- le norme generali riguardanti i divieti;

¹ abrogato con D.C.C. n. 23 del 26.04.2018

- il richiamo al presente Regolamento per tutti gli adempimenti, casistiche, norme generali e quant'altro in riferimento alle assegnazioni dei posti d'ormeggio.

Il bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale internet del Comune almeno dieci giorni consecutivi precedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 15 - Modalità di presentazione della domanda.

La domanda per l'assegnazione di uno spazio acqueo ai fini di ormeggio dovrà essere redatta, a pena di esclusione, sull'apposito modulo predisposto dall'ufficio comunale competente.

La stessa deve essere presentata dal proprietario dell'unità di navigazione al Comune di Montecorice- Ufficio Protocollo – Area Porto e Demanio, con le modalità e nei termini indicati dal bando.

Non verranno considerate valide e saranno escluse le domande redatte in difformità al modulo predisposto dall'ufficio comunale di cui sopra o compilate in modo incompleto o non corredate della documentazione richiesta e/o quelle pervenute o presentate in data precedente alla data di pubblicazione del bando.

Non potrà essere prodotta più di una domanda per ogni singolo soggetto e/o per la stessa unità di navigazione.

Nel caso di presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto e/o stessa unità, saranno tutte escluse. Saranno, altresì, escluse le domande presentate da più di un componente lo stesso nucleo familiare.

Le domande potranno essere presentate a mano o anche spedite a mezzo posta - raccomandata A/R.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi e/o smarrimento della domanda e/o della documentazione a corredo. Sarà obbligo dell'istante accertarsi che la documentazione sia stata acquisita al protocollo generale dell'ente comunale.

Le domande pervenute o presentate in data successiva a quella stabilita dal bando saranno oggetto di assegnazione solo in caso di disponibilità di posti di ormeggio in base alla rispettiva classe di appartenenza ed in base allo scorrimento della lista di attesa.

A corredo della domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- n. 2 fotografie dell'unità di navigazione in primo piano a colori, con riprese diversificate, formato minimo cm. 10x15 e, nel caso in cui l'unità sia munita di targa, la stessa deve risultare visibile, così come devono risultare visibili i particolari come stemmi, disegni, scritte;
- copia della licenza di navigazione per le unità immatricolate intestata al richiedente;
- copia del certificato d'uso motore per le unità non immatricolate;
- copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, comprensiva di danni a persone e a cose, derivanti da incendio e scoppio, ecc., per un ammontare non inferiore ad € 774.685,35. A pena di esclusione, la polizza dovrà essere in corso di validità ed intestata al richiedente del posto di ormeggio;
- per le unità di navigazione aventi caratteristiche tali da richiedere il possesso della patente nautica, l'istante dovrà allegare copia della stessa alla istanza, pena la perdita del diritto all'assegnazione del posto barca. Nel caso in cui il titolare della patente nautica sia una persona diversa dal richiedente, la domanda è considerata valida solo nel caso in cui il titolare medesimo sia legato al richiedente da un vincolo di parentela entro il 2° grado; tale eccezione è consentita solo ed esclusivamente nel caso in cui il titolare della patente non abbia prodotto altre domande per l'assegnazione di un posto di ormeggio. In tal caso l'istante dovrà produrre dichiarazione sostitutiva della certificazione comprovante il grado di parentela innanzi indicato;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l'eventuale diritto di precedenza o che dà diritto alla riduzione della tariffa (artt. 18 e 12);

- dichiarazione sostitutiva di certificazione di proprietà dell'imbarcazione conforme ad apposito modello predisposto dall'ufficio comunale competente.

Nel caso in cui il richiedente non sia in possesso della patente nautica, potrà richiedere di essere inserito con riserva nella graduatoria. Tale eccezione, è consentita a condizione che venga allegata alla domanda la documentazione comprovante che sono in corso le procedure di conseguimento della patente medesima. Tuttavia, l'istante entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, dovrà integrare, a pena di decadenza dall'assegnazione, la domanda con la copia della patente conseguita.

Art. 16 - Registro dei natanti e delle imbarcazioni.

Tutta la documentazione prodotta a corredo della domanda di assegnazione, si intenderà acquisita al Comune di Montecorice e la stessa formerà il fascicolo personale dell'assegnatario e/o del richiedente. Tutti i fascicoli personali saranno inseriti nel registro comunale dei natanti e delle imbarcazioni ormeggiate presso gli specchi acquei gestiti in regime di concessione dal Comune di Montecorice.

Il suddetto registro, può essere aggiornato annualmente oppure di volta in volta qualora l'iscritto ne faccia richiesta (sostituzione, vendita e/o cessione dell'imbarcazione e/o del motore).

Il Registro costituisce documento pubblico ed ufficiale e sarà redatto sia in versione telematica che cartacea.

Art. 17- Casi di esclusione delle domande.

Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 15 non potranno essere considerate valide e, pertanto, saranno escluse dalla procedura di assegnazione.

E' fatto obbligo di presentare una sola domanda per unità di navigazione pena l'esclusione di tutte le istanze presentate per l'unità di navigazione stessa.

In caso di più persone fisiche proprietarie dell'unità di navigazione, la domanda dovrà essere presentata da una sola di queste.

Non saranno accolte le domande carenti dei dati e/o della documentazione di cui all'art.15.

Le dichiarazioni mendaci, rilasciate dal richiedente ai fini dell'ottenimento dello spazio acqueo per l'ormeggio, in seguito ad accertamento dell'amministrazione concedente, determinano l'esclusione dalla procedura di assegnazione anche successive.

Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che non possiedono le capacità ricettive del porto.

Art. 18 - Categorie con diritto di precedenza per l'assegnazione dei posti di ormeggio.

Nell'ambito dell'istruttoria per l'assegnazione dei posti di ormeggio si dovranno applicare i seguenti criteri di priorità secondo l'ordine numerico di seguito riportato:

1. durata del periodo di richiesta di ormeggio;
2. assegnazione dei posti di ormeggio nella misura del 50%, suddivisi per classe e tipologia dell'imbarcazione e/o natante, alle persone fisiche e/o persone giuridiche, residenti nel Comune di Montecorice;
3. richiedenti non residenti ma iscritti nei ruoli Tarsu ed Ici del Comune di Montecorice;
4. richiedenti non residenti ma locatari di immobili con contratto regolarmente registrato per la durata minima di un anno;
5. soggiornanti nel Comune di Montecorice presso strutture recettive, in ordine alla durata del soggiorno;
6. richiedenti non residenti;
7. il 5% dei posti barca, suddiviso per classe e tipologia, è riservato ai soggetti portatori di handicap ai sensi dell'art. 2 comma 3, art. 4 della Legge 104/92. In tal caso il richiedente deve allegare alla domanda la documentazione comprovante lo status di cui sopra.

Art. 19 - Modalità di assegnazione dei posti di ormeggio.

Dopo aver definito le riserve e le precedenze di cui agli artt. 10 e 18, nonché la ripartizione degli spazi acquei in base alle tipologie e dimensioni dell'unità di navigazione, si procederà all'assegnazione dei posti di ormeggio.

A parità di condizioni, nel caso in cui le domande, suddivise per classe di ormeggio, siano eccedenti i posti disponibili, gli spazi verranno assegnati tramite un pubblico sorteggio.

Art. 20 - Graduatoria e pubblicità.

L'ufficio competente, espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, approverà una graduatoria provvisoria, la quale sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito internet del medesimo, per sette giorni consecutivi.

Le eventuali contestazioni in ordine all'esclusione dalle procedure di assegnazione, devono essere trasmesse all'ufficio competente, entro tre giorni dalla scadenza della stessa.

Al termine della pubblicazione, esaminati gli eventuali ricorsi, la stessa diverrà definitiva.

Art. 21 - Lista di attesa.

Saranno collocati in lista di attesa tutti coloro che pur avendo prodotto una regolare istanza, non rientrano nella graduatoria di assegnazione dei posti di ormeggio.

La suddetta lista di attesa è suddivisa in base alle domande delle rispettive classi di ormeggio. La stessa verrà redatta sulla base del numero progressivo cronologico attribuito a seguito del pubblico sorteggio, in quanto, le suindicate domande, sono da considerarsi eccedenti alla disponibilità degli ormeggi.

Art. 22 - Adempimenti degli assegnatari.

Tutti gli assegnatari provvederanno a corrispondere il canone relativo alla tariffa di ormeggio nei modi e nei termini stabiliti dal bando.

Prima di usufruire del posto di ormeggio, l'assegnatario dovrà ritirare, previa esibizione della ricevuta di pagamento, presso l'ufficio competente il contrassegno identificativo indicante il posto d'ormeggio assegnato.

Il contrassegno consiste in adesivo e/o targa di forma circolare di diametro di cm. 15 con su stampato "Comune di Montecorice" ed il numero progressivo del posto di ormeggio.

Art. 23 - Durata dell'assegnazione.

L'assegnazione degli ormeggi avrà una durata massima annuale con riferimento all'anno solare e con decorrenza dalla data di assegnazione definitiva dell'ormeggio.

La cessione del diritto d'uso a terzi e la sub-concessione non sono ammessi.

La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto dell'assegnazione non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio. Tale alienazione comporta, per l'assegnatario, l'obbligo della comunicazione di rinuncia all'ufficio competente, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.

In caso di morte dell'assegnatario, il diritto all'ormeggio viene trasferito agli eredi nuovi proprietari dell'unità di navigazione che informeranno l'amministrazione concedente con specifica richiesta di subentro.

L'uso di un posto di ormeggio da parte di soggetti diversi dell'assegnatario con il consenso dello stesso, comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione.

Art. 24 - Disciplina degli ormeggi – obblighi e divieti.

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate al posto assegnato, evitando di disturbare il movimento degli altri natanti.

Ogni natante dovrà essere protetto su ambedue i lati con parabordi, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

E' vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato.

L'assegnatario non potrà ormeggiare un'unità di navigazione diversa da quella dichiarata nella domanda.

In caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della concessione, non verrà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione.

Il contrassegno deve essere esposto a bordo a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile anche dal pontile sede di attracco.

Nel caso di mancato utilizzo del posto di ormeggio, anche per brevi periodi, l'ente comunale si riserva di assegnare lo stesso ad altri, salvo la possibilità di reintegrare l'assegnatario allo stesso

e/o ad altro attracco. In ogni caso l'assegnatario originario non potrà vantare alcun compenso e/o differenza per il mancato utilizzo del posto barca.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare in modo permanente come dimora o di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'ormeggio assegnato o dell'approdo, anche a bordo o tramite unità di navigazione che non rientrino tra quelle autorizzate all'ormeggio predisposte dall'Ente concedente.

E' vietata la posa di infrastrutture all'interno degli spazi di ormeggio (scalette d'accesso, anelli, bitte di ormeggio, copertoni, paracolpi, ecc.).

E' vietato l'utilizzo di detergenti, lo svuotamento delle acque di sentina, il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o altro nell'ambito del posto di ormeggio e sia in acqua sia sulla banchina, sui moli o sui pontili.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro unità di navigazione alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione.

In caso di presenza di unità di navigazione con insufficiente stato di manutenzione, semi abbandonate, ecc., l'ufficio competente, previo invio di diffida al proprietario del natante, di provvedere in merito, trascorsi 15 gg., verrà revocato il provvedimento di assegnazione.

L'ente comunale si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l'immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento. Eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d'ufficio, addebitando ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse.

È vietato impegnare ed accedere per usi privati, compresa la pesca, i pontili, i moli e le strutture di attracco.

Sono vietati i lavori di manutenzione e/o riparazione ai natanti che possano causare inquinamenti o rumori eccessivi.

Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporto che impediscono lo sbattere delle drizze contro l'albero.

Dal momento in cui il natante e/o imbarcazione è ormeggiato negli spazi acquei gestiti dall'ente comunale, è soggetto alle disposizioni del presente regolamento, alle disposizioni emanate all'autorità marittima locale ed alla normativa di riferimento vigente in materia.

Tutti i danni cagionati a causa della manomissione delle strutture di ormeggio e/o per comportamenti illeciti ascrivibili all'assegnatario, saranno addebitati al medesimo.

L'ente comunale, pur dovendo intervenire con urgenza in caso di inagibilità dell'ormeggio, è esonerato da qualsiasi responsabilità sulla temporanea inagibilità e/o per eventuali danni derivanti da eventi meteo-marini.

Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza e alla buona immagine dell'area gestita dal comune di Montecorice in regime di concessione, da parte del proprietario o dei suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le installazioni del posto di ormeggio, comporterà l'applicazione, nei casi di particolare gravità o di recidiva, la revoca dell'assegnazione del posto barca.

Per permettere lo svolgimento di attività di rilevante interesse per la collettività, nonché per esigenze legate alla normale attività dell'approdo comunale, l'Amministrazione concedente potrà disporre lo sgombero delle imbarcazioni dai posti di ormeggio, in qualsiasi momento dell'anno e per un periodo massimo complessivo di dieci giorni, senza che questo costituisca titolo per eventuali risarcimenti o riduzioni tariffarie. Gli assegnatari che risulteranno reiteratamente inadempienti alle ordinanze di sgombero, nelle occasioni sopra indicate, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dalla assegnazione.

Art. 25 - Controlli ed ispezioni.

Tutta l'area portuale sarà sorvegliata da telecamere 24 ore su 24.

L'ufficio competente del Comune potrà, in qualsiasi momento, tramite proprio personale, effettuare gli accertamenti necessari a verificare la corrispondenza dei dati dichiarati nella domanda di assegnazione. Il personale incaricato potrà salire a bordo, anche in assenza del

proprietario, per procedere alla misurazione del natante ed alla verifica dei dati dichiarati (estremi di immatricolazione, lunghezza, larghezza, stazza, motorizzazione ecc).

Se lo scostamento tra i dati metrici dichiarati e quelli rilevati non dovesse eccedere il 10%, l'assegnatario provvederà al solo conguaglio tariffario; nel caso in cui tale scostamento dovesse eccedere il 10% fino al 20%, si applicherà una sanzione pecuniaria pari ad € 200,00 oltre al conguaglio tariffario; nel caso in cui si riscontra un'eccedenza superiore al 20%, è prevista l'immediata decadenza dall'assegnazione del posto di ormeggio, oltre alla sanzione pecuniaria pari ad euro 300,00.

Art. 26 - Decadenza, revoca, recessione.

Il concedente può dichiarare la decadenza dell'assegnazione:

- a) per il mancato pagamento del canone tariffario secondo le modalità previste dal bando;
- b) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- c) per inadempienza degli obblighi derivanti dall'assegnazione dell'ormeggio, o imposti da norme di legge o di regolamenti;
- d) dichiarazioni mendaci.

L'ufficio competente, accertata la sussistenza di una delle cause di decadenza di cui sopra, notifica le contestazioni all'assegnatario, assegnando un termine massimo di 3 giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.

L'ente locale può revocare il diritto d'uso in ogni momento se il comportamento dell'assegnatario compromette il regolare esercizio del porto o se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio del diritto d'uso.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio competente, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

La rinuncia al diritto d'uso può essere presentata in ogni momento.

Art. 27 - Modifiche e variazioni.

L'Ente comunale si riserva di revocare e/o sospendere l'utilizzo degli ormeggi per esigenze collegate a processi di manutenzione all'interno degli spazi acquei. In tal caso si procederà alla restituzione dei canoni tariffari versati, calcolati in dodicesimi.

Art. 28 - Attracco abusivo e vigilanza.

Nel caso di attracco abusivo a qualsiasi ormeggio con natanti o qualsiasi altro mezzo, si procederà alla rimozione dello stesso. A tal fine, a cura del Comando della Polizia Locale, in collaborazione con il Responsabile del Demanio Marittimo e della Ditta incaricata del servizio di ormeggio e disormeggio, sarà applicato sul natante o imbarcazione o altro mezzo abusivamente attraccato un avviso, assegnando un termine non superiore a 48 ore per la rimozione dello stesso.

In caso di inottemperanza è demandata al Comando di Polizia Locale l'attuazione delle procedure di rimozione coattiva secondo le norme vigenti in materia e di tutti i consequenziali adempimenti.

Le spese di rimozione, trasporto e custodia saranno addebitate al trasgressore e all'obbligato in solido.

Art. 29 – Sanzioni.

In caso di attracco abusivo ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento, il Comando Polizia Locale applicherà una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 3.000,00, oltre al recupero del canone tariffario dovuto per la tipologia del natante, in proporzione dei giorni di attracco abusivo effettivamente accertato.

Art. 30 - Norme di rinvio.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 31 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente approvato con deliberazione consiliare n.17 del 17 giugno 2010 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Esso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

